

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 24 aprile 2024, alle ore 15.30, presso l'indirizzo Silvi (TE), via Taranto 29 si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'APS ASD HOPE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Modifica statuto sociale per adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, dettate dal D.Lgs n. 163/2022 e dal D.Lgs n. 120/2023, al fine dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.*

L'assemblea nomina quale Presidente della odierna riunione il Sig. Di Blasio Andrea che dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Flavjan Bardhi.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e verifica la presenza di un numero di soci che legittima la delibera sullo specifico ordine del giorno.

Successivamente viene data evidenza ai presenti delle integrazioni e delle modifiche all'attuale statuto al fine di renderlo conforme, oltre che alle norme del D.Lgs n. 117/2017 che consentono la permanenza dell'Associazione nel RUNTS, anche alla normativa di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni del D.Lgs. n. 163/2022 e dal D.Lgs n. 120/2023 per confermare l'iscrizione dell'Associazione al RASD.

Dopo un breve dibattito l'assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie e l'integrazione della denominazione sociale come dettagliato dal contenuto del nuovo statuto riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante.

L'Assemblea, inoltre, demanda al Presidente le seguenti attività:

- registrare il presente verbale integrato con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro;
- effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli Enti interessati come previsto dalla Legge.

Alle ore 17.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Si richiede l'esenzione da imposta di bollo e registro come da normativa in vigore.

Silvi, 24/04/2024

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di A.

Il presente atto è stato registrato il **20 MAG. 2024**

Al n.

117

3

Versamento di €

effettuato il

ESENTE

Lorella RASETTI

Firma in delega
del Direttore Provinciale A.



STATUTO

ALLEGATO AL N°

SERIE

3

DEL 20 MAG. 2024

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata "Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica HOPE", per brevità anche "APS ASD HOPE" di seguito denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Silvi (TE) in Via Taranto 29 con durata illimitata. L'acronimo APS dovrà essere utilizzato una volta perfezionata l'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; a seguito di tale ultima iscrizione, se ritenuto opportuno, si potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore", ed il relativo acronimo ETS. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'associazione può istituire sedi secondarie nel territorio italiano ed in quello straniero previo rispetto delle relative normative previste dallo Stato estero. L'Associazione è tenuta a comunicare alla propria Federazione o altro Ente affiliante ogni variazione inerente alla sede legale, nonché l'indirizzo pec.

ART. 2 (Scopo sociale, finalità e attività)

L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art. 5 CTS);
2. Interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art. 5 CTS);
3. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d) dell'art. 5 CTS);
4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell'art. 5 CTS);
5. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) dell'art. 5 CTS);
6. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (lettera o) dell'art. 5 CTS);
7. Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p) dell'art. 5 CTS);

8. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni (lettera q) dell'art. 5 CTS);
9. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni (lettera s) dell'art. 5 CTS);
10. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (lettera t) dell'art. 5 CTS);
11. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u) dell'art. 5 CTS).

Nell'ambito dei punti sopra esposti l'Associazione può svolgere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione o altri Enti privati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Interventi e prestazioni sanitarie riconosciute dal SSN (es. logopedia, Terapia Occupazionale, Psicologia);
- Extrascolastiche per soggetti con e senza disabilità (es. corsi di lingue, corsi di recitazione, disegno, corsi musica);
- Corsi di formazione e informazione, rivolte a tutte le persone interessate (figure specializzate, genitori, ragazzi);
- Attività culturali e ludico-ricreative per soggetti con e senza disabilità al fine di favorire l'integrazione sociale;
- Attività agricole (allevamento, coltivazione) al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate;
- Eventi o attività di raccolta fondi, a scopo benefico per persone svantaggiate e no;
- Gestione alloggi sociali per la salvaguardia della coesione sociale e per ridurre il disagio abitativo di persone con disabilità o svantaggiate;
- Accoglienza studenti per attività di tirocinio curriculare, extracurriculare e per esperienze di volontariato;
- Attività di formazione per persone con disabilità, finalizzate all'inserimento lavorativo;
- Giornate educative ed informative a scopo sociale, al fine di promuovere la solidarietà e sensibilizzare la collettività sui principi e valori di cui al presente statuto;
- Organizzare e/o gestire eventi o attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla disciplina sportiva della ginnastica in generale compresa quella finalizzata alla salute ed al benessere, del nuoto in generale compreso le attività ginnico motorie acquatiche con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili, tramite corsi singoli o di gruppo; organizzazione di eventi sportivi come tornei amatoriali, dimostrazioni nell'ambito delle citate discipline sportive, propedeutiche e complementari.

Per coadiuvare le proprie attività l'Associazione può aderire a Federazioni o reti o altri Enti a livello locale e nazionale adeguandosi alle norme statutarie degli Enti aderenti. Nell'ambito dell'esercizio delle discipline sportive l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e CIP cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art.9 del D.Lgs 36/2021, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con



apposito Decreto ministeriale. A titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività consistono in: vendita materiale didattico, spazi pubblicitari, somministrazione di bevande, pubblicazioni, calendari, prodotti artigianali e ogni altra attività deliberata dall'organo di amministrazione.

Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di locali atti agli scopi sociali, sia ricreativi che sportivi, nonché impianti ed attrezzature sportive abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall'associazione, ed altresì collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possano aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione, o un Consigliere dallo stesso appositamente delegato, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicarla all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, che al momento dell'assemblea in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di:

- votare per l'elezione degli organi associativi e ogni altra decisione assembleare compresa quella per la modifica dello statuto e l'approvazione di regolamenti;
- essere eletti fra i componenti degli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione delle relative delibere, dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale o altra morosità;
- Dimissioni o recesso, mediante istanza da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Espulsione o radiazione.

Il provvedimento di esclusione del socio deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all'interessato il quale può proporre ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. In merito alla lettera e) del presente articolo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, i motivi a base del provvedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua

pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- Revisore legale, se obbligatorio per legge.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, e in regola con le quote annuali associative. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'associato mediante comunicazione scritta anche a mezzo mail, pec, raccomandata o strumenti social se a tale scopo ritenuti idonei dal Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Deliberare sulla scelta di esercitare eventuali attività secondarie;
- Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione dei soci delegando per tale compito, all'occorrenza, uno o più Consiglieri;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Attribuire incarichi volontari e a pagamento decidendo in merito alle forme di lavoro da adottare per l'esercizio delle attività associative;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali e le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;

- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere in merito a tutto quanto non sia per Legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, incluso il Presidente, compreso tra 3 e 9, nominati fra i soci dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente con relativo ordine del giorno, mediante mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque prima del suo svolgimento, e solamente con termine inferiore per motivazioni urgenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È fatto divieto agli amministratori, pena la immediata decadenza, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs 177/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità alla modulistica prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 18 (Libri sociali)

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c.1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Digs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva dilettantistica, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione a cui l'associazione è affiliata, del Coni, del CIP e dal Codice civile.

Silvi, 24/04/2024

Il Presidente



Il Segretario

